



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 29.2023

Seregno, 13 novembre 2023

COLLEGATO FISCALE ALLA MANOVRA 2024 – D.L. 145/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.10.2023, n. 244, il D.L. 18.10.2023 n. 145, in vigore dal 19.10.2023. Il D.L. 145/2023 è in vigore dal 19.10.2023.

Si riassumono alcune delle principali disposizioni contenute nel provvedimento in materia fiscale.

Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023 Art. 1

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'art. 24, c. 5 L. 41/1986, per l'anno 2022 è anticipato al 1.12.2023 (rispetto a gennaio 2024).

Rinvio del versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dirette Art. 4

Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della 2ª rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16.01 dell'anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. Si veda approfondimento con successiva circolare.

Procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo Art. 5

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 5, c. 7 D.L. 146/2021 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.06.2024 (anziché 30.11.2023). 20

L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16.12.2024 (anziché 16.12.2023). Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16.12.2024 e le successive entro il 16.12.2025 e il 16.12.2026. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17.12.2024 (anziché 17.12.2023), gli interessi calcolati al tasso legale.

Il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino